



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 301/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69490** depositato in data 08.03.2024, proposto G. P., nato OMISSIS (c.f. OMISSIS) con cui elett.te domicilia in Palermo alla via Valparadiso n. 3 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Gentile Cinà dal quale è rapp.to e difeso giusta mandato in atti: salvatore.gentilecina@pec.it;

CONTRO

- **INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) – e dall'Avv. Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza del 16.07.2024, anche a proposito delle

parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha richiesto a questa Corte accogliersi le seguenti conclusioni: *“ritenere e dichiarare che il sig. G. P. ha diritto ad ottenere la ricostituzione della propria pensione ai sensi dell'art. 47 Decreto Legge n.269/2003, convertito in legge 326/2003, in virtù dei periodi di esposizione all'amianto durante il servizio prestato presso il Ministero della Difesa – Marina Militare, così come indicato nel prospetto inviato dall'INAIL in data 27/02/2014. Conseguentemente, condannare l'INPS a ricostituire la pensione del sig. G. P. ai sensi dell'art. 47 Decreto Legge n.269/2003, convertito in legge 326/2003, in virtù dei periodi di esposizione all'amianto durante il servizio prestato presso il Ministero della Difesa – Marina Militare, così come indicato nel prospetto inviato dall'INAIL in data 27/02/2014”*.

II. A fondamento delle conclusioni rassegnate, il ricorrente espone:

a) di aver presentato, in data 15/06/2005, domanda per ottenere l'attestazione dell'esposizione all'amianto durante il servizio prestato presso il Ministero delle Difesa – Marina Militare presso la sede INAIL di Palermo e, tanto, ai fini della ricostituzione del proprio trattamento di quiescenza ex art. 47 D.L. 269/03, conv. in L. 326/2003;

b) che, con lettera del 27/02/2014 a lui inviata oltre che al Ministero della Difesa e ad INPS, INAIL ha comunicato i periodi di esposizione all'amianto con indicazione specifica delle mansioni svolte e della nave sulla quale ha prestato servizio;

c) che, in data 16/03/2021, egli ha presentato all'INPS domanda onde ottenere la ricostituzione della propria pensione in virtù dei periodi di esposizione all'amianto, così come indicati dall'INAIL nella missiva;

d) di aver contestato il silenzio-rifiuto serbato da INPS, in forza di ricorso amministrativo del 16/02/2024, e, tuttavia, infruttuosamente.

III. In data 04.07.2024, si è costituito INPS perorando il rigetto del ricorso anche a motivo della intervenuta decadenza dall'azione e, comunque, per prescrizione dei diritti fatti valere. In particolare, secondo INPS:

- l'Istituto è ordinatore secondario di spesa rispetto ad un trattamento riconosciuto in forza di decreto ministeriale n. 22 del 13/02/1998, sicché esso difetta di ogni competenza a proposito dell'esame della domanda amministrativa avanzata dal ricorrente e, del pari, potrebbe in tesi provvedere ad adeguare il trattamento pensionistico del G. solo a seguito di un nuovo decreto ministeriale;

- il ricorrente è decaduto dal diritto e dall'azione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30.4.1970, nonché dell'art. 4 del D.L. n. 384 del 19.09.1992 convertito con modificazioni in legge n. 438 del 14.11.1992;

- il diritto fatto valere dal ricorrente è prescritto. In effetti, secondo la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Piemonte, sentt. nn. 64 e 146/2020), il dies a quo di prescrizione del diritto ai benefici connessi alla esposizione ad amianto ex art. 13, c. 8, l. n. 257/1992 decorre dalla presentazione della domanda di certificazione dell'esposizione proposta all'INAIL e non a quello, successivo, della comunicazione del suo esito. Il relativo termine decennale può essere interrotto solo dalla domanda all'INPS, soggetto tenuto alla corresponsione del beneficio (per Corte conti,

Sez. I d'Appello, sent. 494/21, in particolare, *“per costante giurisprudenza di questa Corte, l'atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione è unicamente la domanda rivolta all'Inps, non essendo sufficiente, a tal fine, la domanda di accertamento di esposizione all'amianto rivolta all'Inail, il cui esito positivo costituisce solo uno dei presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici”*). In fattispecie, pertanto, la domanda inoltrata all'INAIL in data 15/06/2005 costituisce il dies a quo di prescrizione decennale, mentre l'istanza prodotta ad INPS, in data 16/03/2021, interviene solo a prescrizione maturata. Sulla certa prescrittibilità del diritto oggi controverso – che non si identifica con quello imprescrittibile a pensione – INPS richiama giurisprudenza asseritamente pertinente (Cass. civ. sez. lav. 3.3.1988 n. 2243; Tribunale di Milano, Dott.ssa Mascarello, sent. n. 2089 del 30.6.2004) nonché la previsione dell'art. 47 co. 5 D.L. n. 30.9.2003, n. 269, convertito dalla legge 24.11.2003, n. 326, recante nuove norme in materia di benefici previdenziali per esposizione ad amianto. Con tale disposizione il diritto alla rivalutazione contributiva è stato assoggettato ad un termine decadenziale di 180 giorni, decorrente dalla data di emanazione del decreto interministeriale attuativo di tale stessa disposizione. E, ancora, la giurisprudenza che afferma l'assoggettamento dell'azione per far valere il diritto al termine triennale di decadenza (Cass. lav. 19.5.08 n. 12685; 31.5.2011, n. 12052; 29.3.2011, n. 7138; 19.4.2011, n. 8926; Corte Cost. 3.6.1992, n. 246;

- devono dirsi prescritti i diritti vantati, peraltro, alla luce dei generali principi di diritto sanciti dall'art. 2948 n. 4 cod. civ, nonché di quanto disposto dall' art 2, commi primo e secondo, del R.D.L. 19/1/1939, n. 295,

nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 428/85, espressamente richiamato dall'art. 143 del D.P.R. n. 1092/73 (così, C. conti, Terza Sezione Centrale di Appello, sent. n. 2/2019), nonché ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 295/1939 come modificato dall'art. 2 delle L. 428 del 1985, n. 428.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso deve essere respinto, cogliendo nel segno la tempestiva eccezione di prescrizione del diritto *de quo agitur* sollevata da INPS. Oltre ai precedenti di primo grado (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Piemonte, sentt. nn. 64 e 146/2020) e di appello (Id., I Sez., sent. 494/21) invocati dall'Istituto a suffragio della propria tesi, più recentemente – osserva il Decidente - il Giudice di Appello si è nuovamente occupata della questione sottesa al ricorso ed all'eccezione di prescrizione sollevata da INPS (C. conti, Sez. I, sent. 203/2024, alla quale si fa ampio rinvio ex art. 17 dell'all. 2 al d.lgs. 174/2016). Con tale decisione, il Giudice contabile di appello definisce una fattispecie concreta largamente sovrapponibile alla presente, nella quale, come adesso, veniva in considerazione una domanda prodotta ad INPS per l'ottenimento del beneficio (nel 2017) solo a seguito del decorso del termine decennale di prescrizione avente il proprio *dies a quo* nella domanda (proposta nel 2004) rivolta ad INAIL di certificazione attestante il riconoscimento dell'esposizione ad amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali, atteso che, con quest'ultima, la parte appellata “*aveva piena consapevolezza dell'esposizione all'amianto, con conseguente onere di presentare apposita domanda per far valere il proprio diritto, nuovo ed autonomo, rispetto al credito previdenziale, non*

importando se da liquidarsi o già liquidato perché in quiescenza (Sez. I App., sent. n. 411/2021)”.

2. Ebbene, con ampia motivazione che qui si condivide, la sentenza n. 203/2024 rileva più analiticamente quanto segue: “l’art. 13, comma 8, della L. 27 marzo 1992 n. 257 prevede che: “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25”. Trattasi di disposizione emanata nel solco della disciplina comunitaria dettata in tema di necessità di protezione contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto sul luogo di lavoro (direttiva del Consiglio europeo n. 477 del 1983, modificata dalla direttiva n. 382 del 1991) ed avente la “finalità di offrire, ai lavoratori esposti all’amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno 10 anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene” (Corte costituzionale, sent. n. 5/2000 e n. 127/2002). Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire, con la pronuncia n. 45/2020, che, ai fini dell’ottenimento del predetto coefficiente, a) sussiste l'onere degli interessati di proporre all'istituto gestore dell'assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all'amianto; b) non è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione; c) il procedimento amministrativo e l'azione in giudizio diretti al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto hanno carattere sostanzialmente costitutivo; d)

l'esposizione 7 all'amianto e la sua durata sono "fatti", la cui esistenza è conosciuta soltanto dall'interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell'Ente previdenziale onerato dell'applicazione del moltiplicatore contributivo, attraverso un'apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione; e) stante la veduta differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione (nonché ai singoli ratei), la prescrizione (decennale) del diritto alla rivalutazione è definitiva e non incide solo sui singoli ratei di maggiorazione; f) l'atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione non può che essere la domanda rivolta all'Inps, a tal fine non essendo sufficiente la domanda di accertamento di esposizione ad amianto rivolta all'Inail, il cui esito positivo costituisce solo uno dei presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici e che non può ritenersi sostitutiva della espressa richiesta degli stessi all'Istituto previdenziale, unico competente alla erogazione, trattandosi di soggetti giuridici diversi, con competenze differenti e di domande aventi contenuti non sovrapponibili (accertamento della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione dei benefici, l'una, e richiesta dei benefici, l'altra)".

3. Applicando i superiori principi alla fattispecie concreta, si osserva che, con l'istanza prodotta ad INAIL il 15/06/2005, parte ricorrente ha dimostrato *piena consapevolezza dell'esposizione all'amianto, con conseguente onere di presentare apposita domanda per far valere il proprio diritto.* La domanda inoltrata ad INPS per ottenere la ricostituzione della propria pensione in virtù dei periodi di esposizione all'amianto – costituente, secondo la citata giurisprudenza, il solo atto idoneo ad interrompere la

prescrizione decennale - risale solo al 16.03.2021 e, dunque, a termine
prescrizionale (decennale) già maturato.

4. Il consolidamento in appello dell'orientamento sfavorevole alla tesi del
ricorrente solo in tempi recenti giustifica la compensazione integrale delle
spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,
definitamente pronunciando:

- rigetta la domanda per le ragioni di cui in motivazione;
- compensa le spese;
- fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **16.07.2024**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 15 settembre 2024

Pubblicata il 16 settembre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

